

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 03 02 1994 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23 2 1994 N. 5

Norme per l' attuazione del diritto allo studio universitario.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

(Principi ed obiettivi)

1. La presente legge in attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 34 della Costituzione dall' articolo 4 dello Statuto e dall' articolo 44 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 nonche' dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390 assicura uguaglianza di accesso all' istruzione superiore rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto vi pongono limiti e in particolare consente ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. 2. L' attuazione del diritto allo studio universitario avviene nel rispetto del pluralismo degli indirizzi culturali e delle competenze stabilite dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390 in conformita' con gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale. 3. Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge la Regione collabora tramite accordi di programma ed altre intese e convenzioni con l' Universita' degli studi di Genova gli istituti di istruzione superiore di grado universitario con sede nel proprio territorio e gli enti locali.

ARTICOLO 2

(Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario)

1. E' istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario(DSU) per la realizzazione del coordinamento delle iniziative tra gli enti chiamati a dare attuazione al diritto allo studio universitario nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta: a) dal Presidente della Giunta regionale o un assessore delegato; b) dal Rettore dell' Universita' degli studi di Genova o suo delegato con funzioni di vice presidente; c) dal presidente dell' Ente regionale per il diritto allo studio universitario o suo delegato; d) da un rappresentante regionale dell' Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); e) da un rappresentante regionale dell' Unione province d' Italia(UPI); f) dal Direttore amministrativo dell' Universita'; g) dal Direttore dell' Ente regionale per il diritto allo studio universitario; h) dal Dirigente del Servizio Assistenza scolastica della regione. 2. La Conferenza nell' espletamento delle sue funzioni individua e propone gli strumenti quali convenzioni e accordi di programma necessari per il raggiungimento dei propri obiettivi e per lo svolgimento di specifiche attivita' inerenti il diritto allo studio universitario ivi inclusi il part - time degli studenti il tutorato le iniziative culturali ricreative e sportive l' orientamento universitario e professionale. 3. I componenti di cui al comma 1 lettere d) ed e) durano in carica quattro anni. La Regione sessanta giorni prima della scadenza provvede all'

acquisizione delle designazioni. Le deleghe di cui al primo comma hanno carattere permanente. 4. La Regione e l' Università' trasmettono periodicamente alla segreteria della Conferenza le notizie circa gli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci gli interventi attuati nonché le altre informazioni rilevanti relativamente alle questioni di cui al presente articolo. 5. La Conferenza adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. 6. Alle sedute sono invitati a partecipare gli enti locali di volta in volta interessati a convenzioni o ad intese che siano all' ordine del giorno. 7. I compiti di segreteria sono svolti dal competente servizio regionale.

ARTICOLO 3

(Tipologia degli interventi)

1. Nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale e dell' Ente regionale per il diritto allo studio universitario sono attivati i seguenti interventi: a) erogazione dei servizi collettivi tra cui mense alloggi trasporti o corrispettivi monetari; b) assegnazione di borse di studio; c) orientamento al lavoro; d) ogni altro servizio ed intervento utile per l' attuazione del diritto allo studio universitario. 2. I servizi sono organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze di carattere didattico e formativo degli iscritti all' Università' e agli istituti di istruzione superiore.

ARTICOLO 4

(Destinatari degli interventi)

1. Possono fruire degli interventi di cui all' articolo 3 tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell' Università' di Genova degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario della Liguria che rilasciano titoli aventi valore legale. 2. L' accesso ai servizi e alle provvidenze quando non siano fruibili dalla generalità' degli studenti e' regolato con procedura concorsuale di selezione che tenga conto sia del merito e della continuità' scolastica sia delle condizioni economiche dello studente. In ogni caso gli interventi monetari i servizi residenziali e le facilitazioni di trasporto salvo espressa deroga alla presente legge sono fruibili solo a seguito di concorso al quale non possono partecipare ai fini della frequenza ad un ulteriore corso di laurea gli studenti già' in possesso di diploma di laurea. 3. Gli studenti di nazionalità' straniera fruiscono delle provvidenze del diritto allo studio secondo quanto stabilito dall' articolo 20 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

TITOLO II

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

ARTICOLO 5

(Attuazione degli interventi)

1. L' Ente regionale per il diritto allo studio universitario(ERSU) avente autonomia amministrativa e personalità' giuridica di diritto pubblico quale ente strumentale della Regione attua gli interventi previsti dall' articolo 3 nell' ambito degli indirizzi deliberati dal Consiglio regionale ogni triennio. 2. L' attività' dell' ERSU e' disciplinata dalle leggi dello Stato della presente legge dalle disposizioni della legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35 e successive integrazioni e modificazioni e dal proprio statuto.

ARTICOLO 6

(Statuto)

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta approva lo Statuto adottato dall' ERSU il quale tra l' altro stabilisce: a) la sede legale dell' ERSU; b) le modalita' inerenti alla nomina del Vice Presidente; c) i requisiti e le modalita' per l' assunzione del Direttore; d) la revoca la decadenza e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione; e) le modalita' di convocazione di svolgimento delle sedute e di votazione del Consiglio di amministrazione; f) le materie di competenza del Consiglio di amministrazione del presidente e del Direttore nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge; g) le modalita' per l' articolazione anche in forma decentrata delle strutture con riferimento alla natura e dimensione delle attivita' svolte dall' ERSU ed alla popolazione studentesca nonche' le modalita' di partecipazione degli studenti. 2. Le modifiche e la revisione dello Statuto sono adottate dal Consiglio di amministrazione dell' ERSU e sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

ARTICOLO 7

(Organi dell' ERSU)

1. Sono organi dell' ERSU: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Presidente; c) il Direttore; d) il Collegio dei revisori.

ARTICOLO 8

(Composizione e durata del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell' ERSU nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e' composto: a) dal Presidente designato dal Presidente della Giunta regionale d' intesa con il Rettore dell' Universita' degli studi di Genova; b) da quattro rappresentanti dell' Universita' di cui due eletti tra il personale docente e ricercatore e due eletti fra studenti universitari che siano in regola con il corso di studio o fuori corso da non piu' di un anno; c) da quattro rappresentanti designati dalla Regione aventi comprovata e specifica esperienza tecnico - amministrativa acquisita nella gestione di strutture pubbliche o private e non appartenenti a personale universitario. 2. Per le designazioni di competenza regionale si osservano le procedure di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione). 3. Il Consiglio di amministrazione puo' essere validamente costituito purché due terzi dei membri siano stati designati od eletti. 4. Il Presidente dura in carica per quattro anni e puo' essere riconfermato consecutivamente per una sola volta; i componenti di cui al comma 1 lettera b) vengono eletti contemporaneamente agli organi collegiali universitari e con l' osservanza delle modalita' e della durata previste per tali organi; i rappresentanti di cui al comma 1 lettera c) restano in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale che ha proceduto alla loro designazione e decadono col sessantesimo giorno successivo alla costituzione del nuovo Consiglio. 5. Per l' elezione dei rappresentanti degli studenti universitari di cui al comma 1 lettera b) la votazione si considera valida qualora abbia partecipato almeno il 5 per cento degli aventi diritto. 6. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa con parere consultivo il Direttore dell' ERSU.

ARTICOLO 9

(Indennita')

1. Al Presidente del Consiglio di amministrazione viene corrisposta una indennita' mensile non superiore a quella prevista per il sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 250.000

abitanti. Tale indennita' non e' cumulabile con altre percepite quale titolare di cariche elettive presso enti pubblici e qualora queste siano inferiori deve essere corrisposta la sola differenza. 2. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione viene corrisposta una indennita' non superiore a quella prevista per i Consiglieri comunali di comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti per ogni giornata di seduta del Consiglio stesso. 3. A tutti i componenti si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 10

(Competenze e funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Le competenze del Consiglio di amministrazione sono stabilite dallo statuto dell' ERSU nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. 2. Sono comunque riservate al Consiglio di amministrazione: a) l' elezione del Vicepresidente; b) la nomina del Direttore; c) lo statuto e le successive modificazioni; d) i regolamenti; e) il bilancio di previsione le sue variazioni ed il conto consuntivo; f) l' eventuale esercizio provvisorio; g) le proposte alla Giunta regionale nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Conferenza di cui all' articolo 2 per la formulazione del programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario; h) le modalita' di attuazione degli interventi previsti dal programma regionale di cui all' articolo 21; i) l' applicazione dei criteri stabiliti dal programma triennale tenuto conto delle normative nazionali per la definizione delle tariffe e per le procedure di accesso ai diversi servizi previsti dalla legge n° 390/ 1991 e della presente legge e su cui la regione ha specifica competenza; l) la normativa relativa alle assunzioni e allo stato giuridico del personale salvo i limiti previsti dalle leggi in materia; m) le liti attive e passive le rinunce e le transazioni; n) i programmi di investimento; o) i contratti di acquisto alienazione locazione appalto di opere e le convenzioni per importi superiori a valori individuati dallo Statuto; p) i provvedimenti indicati dalla presente legge ed ogni altro provvedimento di competenza dell' ERSU per il quale le leggi i regolamenti e lo statuto prevedano la espressa attribuzione al Consiglio medesimo. 3. Il Consiglio di amministrazione per gli atti di piu' rilevante interesse puo' promuovere la consultazione delle forze sociali interessate alla materia del diritto allo studio universitario. 4. Lo statuto definisce le modalita' di funzionamento del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 11

(Presidente e Vicepresidente dell' ERSU)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell' ERSU convoca e presiede il Consiglio di amministrazione stabilisce l' ordine del giorno delle relative sedute ed esercita gli altri poteri conferitigli dallo statuto. 2. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza impedimento e in caso di cessazione della carica fino alla nomina del nuovo Presidente. 3. Nell' ipotesi di cessazione dalla carica sia del Presidente sia del Vicepresidente il Consiglio di amministrazione e' convocato entro quindici giorni dal Consigliere piu' anziano per eta' per nominare il Vicepresidente che in pendenza della nomina del Presidente ne assume tutte le funzioni.

ARTICOLO 12

(Collegio dei revisori)

1. La costituzione la nomina e le competenze del Collegio dei revisori dei conto sono regolate dalla legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 13

(Incompatibilita')

1. Non puo' far parte degli organi dell' ERSU: a) il titolare l' amministratore il dipendente di societa' o imprese che forniscono beni o prestano servizi all' ente nonche' colui il quale presta la propria attivita' in modo continuativo in favore delle stesse; b) colui che ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con l' ente stesso.

ARTICOLO 14

(Direttore)

1. Il Direttore dell' ERSU e' nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico - professionali. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore e' a tempo pieno regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile e non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. 3. La retribuzione mensile lorda del Direttore e' stabilita dal Consiglio di amministrazione e non puo' comunque eccedere l' importo dell' 80 per cento dell' indennita' spettante ai Consiglieri regionali. 4. Qualora la funzione di Direttore venga attribuita ad un dipendente della Regione o di un suo ente strumentale questi per la durata dell' incarico viene collocato in aspettativa senza assegni con provvedimento rispettivamente della Giunta regionale o dell' organismo responsabile dell' ente con mantenimento per quanto compatibile con la normativa vigente del trattamento contributivo e previdenziale. 5. Il Direttore ha la competenza sulla gestione finanziaria tecnica e amministrativa in base agli indirizzi e agli atti adottati dal Consiglio di amministrazione ed ha la responsabilita' dei risultati di tale gestione. 6. Il Direttore puo' assumere atti che impegnino l' Ente verso l' esterno nei limiti stabiliti dallo statuto ed ha poteri autonomi di spesa di organizzazione delle risorse disponibili e di utilizzo del personale. 7. Il Direttore predispone gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto e dai regolamenti dell' ente. 8. Il Direttore puo' essere revocato dal suo incarico dal Consiglio di amministrazione con provvedimento che sia motivato da violazione di legge o al mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli atti del Consiglio di amministrazione. 9. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del funzionario preposto alla ragioneria che ne rispondono in solido.

ARTICOLO 15

(Personale dell' Ente)

1. Ai dipendenti dell' ERSU si applica lo stato giuridico ed economico di quiescenza e previdenza previsto per il personale regionale. 2. L' ERSU puo' assumere senza concorso il personale necessario a svolgere funzioni temporanee in sostituzione di altro assente per maternita'. ai sensi della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) o comunque in sostituzione di dipendenti di ruolo temporaneamente assenti nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 3. Il personale in servizio presso l' ERSU fruisce di norma dei congedi ordinari nei periodi di interruzione dell' attivita' accademica. 4. Il personale dell' ERSU ai fini del trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza e' iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie all' Istituto nazionale di previdenza per i

dipendenti dell' Amministrazione pubblica(INPDAP gestione INADEL e CPDEL. 5. Attraverso idonee intese si realizza la mobilita' tra il personale di ruolo dell' Ente e della Regione e possono essere utilizzate da parte dell' ERSU le graduatorie dei concorsi che siano stati banditi dalla Regione stessa.

TITOLO III

CONTABILITA' CONTROLLI E MEZZI FINANZIARI

ARTICOLO 16

(Controllo e vigilanza sull' attivita' dell' ERSU.

1. Il controllo e la vigilanza sull' attivita' dell' ERSU sono disciplinati dalle norme contenute nella legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con la presente legge. 2. Sono altresì sottoposti all' approvazione della Giunta regionale i provvedimenti di cui all' articolo 10 comma 2 lettere f) ed l).

ARTICOLO 17

(Mezzi finanziari)

1. Alle spese correnti e di investimento dell' ERSU si provvede con: a) somme stanziare dalla Regione per spese correnti di investimento; b) proventi derivanti dalla tariffazione dei servizi; c) entrate derivanti da rendite interessi e frutti dei beni patrimoniali destinati dalla Regione ai servizi dell' Ente; d) entrate derivanti da contribuzioni di enti locali e di altri enti pubblici e di privati; e) altri introiti derivanti da normative regionali e statali.

ARTICOLO 18

(Tasse e contributi)

1. Costituiscono entrate della Regione le tasse e i contributi previsti da leggi nazionali e da esse specificatamente destinati all' esercizio del diritto allo studio universitario. 2. La legge regionale determina l' importo dei tributi regionali sopra individuati avendo riguardo al conseguimento degli obiettivi fissati dal programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario.

ARTICOLO 19

(Contabilita')

1. L' esercizio finanziario dell' ERSU coincide con quello della Regione. 2. Il bilancio di previsione annuale il conto consuntivo e la contabilita' finanziaria e patrimoniale dell' ERSU si uniformano alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni e sono regolati dalle specifiche norme contenute nella legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 20

(Patrimonio e altri beni immobili)

1. L' ERSU e' dotato di un patrimonio che puo' essere incrementato per acquisto donazione eredita' e legato. 2. I beni mobili ed immobili comunque acquisiti anche in uso dalla Regione per l' attuazione del diritto allo studio universitario sono trasferiti all' ERSU allo stesso titolo. L' ERSU cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili comprese le attrezzature e provvede al pagamento dei relativi tributi.

TITOLO IV

FUNZIONI DELLA REGIONE

ARTICOLO 21

(programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario)

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta approva il programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario in coerenza con le previsioni del programma regionale di sviluppo e nei limiti di cui al bilancio regionale pluriennale garantendone il coordinamento con i servizi del diritto allo studio della scuola seconda superiore. 2. Il programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario ha validita' triennale si conforma agli obiettivi della programmazione nazionale universitaria ed e' approvato dal Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell' anno di scadenza. Gli aggiornamenti al programma adottati nel corso del triennio estendono la validita' del programma al triennio successivo alla data di approvazione eccettuato il caso di variazioni limitate ad aspetti particolari del programma stesso. 3. Il programma si compone di due parti di cui la prima determina: a) gli obiettivi e le prioritari da perseguire in attuazione delle finalita' fissate dalla presente legge; b) gli strumenti da attivare e l' organico necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati; c) l' ammontare delle risorse da destinare al diritto allo studio universitario e i criteri di ripartizione delle stesse per spese di gestione interventi monetari e spese di investimento; d) i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi; e) i limiti di reddito per accedere a determinate prestazioni e i criteri per la determinazione degli stessi; f) i requisiti di merito e continuita' scolastica. 4. La seconda parte del programma sulla base delle proposte formulate dall' ente per il diritto allo studio universitario e di una documentata analisi delle risultanze della gestione stabilisce per ciascun anno: a) il riparto dei finanziamenti secondo i criteri di cui al comma 3 lettera c); b) le caratteristiche e le finalita' delle assegnazioni monetarie e l' ammontare delle stesse; c) gli interventi sia individuali che collettivi rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di favorire il superamento delle difficolta' conseguenti alla loro condizione; d) le eventuali quote di risorse finanziarie da riservare agli interventi di sostegno o alle iniziative previste per garantire migliori condizioni di studio; e) le modalita' di utilizzo delle strutture residenziali e di ristorazione da parte di studenti e docenti di altre universita' sulla base di apposite convenzioni tra l' ente regionale per il diritto allo studio e l' universita'; f) gli indirizzi ed i limiti cui devono uniformarsi le attivita' culturali ricreative turistiche e di promozione sportiva; g) i progetti di investimento; h) ogni altra disposizione relativa ad interventi e programmi per le finalita' di cui alla presente legge.

ARTICOLO 22

(Ulteriori attribuzioni della Giunta regionale)

1. Oltre a quanto stabilito all' articolo 16 comma 2 la Giunta regionale promuove intese con altre regioni ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n 616 per interventi in materia di diritto allo studio universitario a favore di studenti residenti in altre regioni ed iscritti all' Universita' degli Studi di Genova e a favore di studenti residenti nel territorio ligure

ed iscritti ad altre universita' od istituti di istruzione superiore di grado universitario.

ARTICOLO 23

(Convenzioni)

1. Nell' ambito degli scambi tra Universita' italiane o dei programmi e progetti di mobilita' studentesca universitaria promossi dalla Unione europea L' ERSU puo' stipulare convenzioni con l' Universita' ed altri soggetti pubblici e privati allo scopo di garantire agli studenti il servizio di ristorazione e l' utilizzo delle strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico o in occasione di convegni e congressi. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono la copertura dei costi dei servizi. 3. L' attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 non deve arrecare pregiudizio ai fruitori di cui all' articolo 4.

TITOLO V

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 24

(Funzionamento e gestione degli interventi)

1. Lo statuto ed i regolamenti prevedono le forme di partecipazione e di controllo da parte dell' utenza sulla funzionalita' degli interventi. 2. Al fine di ottenere la migliore efficacia degli interventi l' economicita' di gestione e l' uniformita' di trattamento per tutti gli utenti. L' ERSU stipula convenzioni con gli enti locali per l' utilizzazione di strutture ed attrezzature e per la gestione integrata di servizi di interesse comune quali il servizio di ristorazione. 3. L' ERSU puo' concorrere mediante apposite convenzioni al sostegno di attivita' didattiche e culturali e di altre iniziative promosse dall' Universita' con particolare riferimento alla sperimentazione didattica di cui al DPR 11 luglio 1980 n. 328 alle attivita' di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990 n. 341 alle iniziative didattiche e di attivita' a tempo parziale di cui agli articoli 12 13 e 14 della legge n. 390/ 1991.

ARTICOLO 25

(Tariffe dei servizi fasce di reddito e requisiti di merito)

1. Gli utenti concorrono agli oneri dei servizi in relazione al reddito e ai costi dei servizi stessi. In ogni caso possono usufruire di condizioni agevolate rispetto alla generalita' dell' utenza solo gli studenti capaci meritevoli e privi di mezzi. 2. Il Consiglio di amministrazione dell' ERSU entro il 1 marzo di ogni anno determina sulla base dei criteri formulati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 4 della legge 390/ 1991: a) le tariffe dei servizi in modo da garantire un adeguato accesso agli stessi tenuto conto dell' equilibrio economico della gestione; b) una o piu' fasce di reddito familiare cui corredare sia la tariffazione degli interventi sia l' accesso ai benefici previsti dagli articoli 26 27 28 e 29. 3. Il reddito va riferito a quello dichiarato per l' anno precedente ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche da tutti i componenti del nucleo familiare in cui e' inserito l' interessato o della famiglia d' origine nel caso in cui l' interessato stesso abbia formato una famiglia propria non dotata di redditi. 4. Gli studenti stranieri sono collocati nelle fasce determinate ai sensi del comma 2; le modalita' di inserimento in dette fasce sono determinate dal Consiglio di amministrazione tenendo conto: a) della certificazione reddituale in rapporto al sistema fiscale vigente nel Paese di provenienza; b) delle condizioni socio - economiche dei Paesi d' origine nonche' del rispetto dei diritti umani negli stessi Paesi; c) della eventuale

condizione di territorio in guerra o colpito da calamita' naturali; d) dell' esistenza dell' eventuale condizione di apolide o rifugiato politico o profugo riconosciuta dai competenti organismi. 5. Per l' accesso alle provvidenze da parte degli studenti portatori di handicap il Consiglio di amministrazione puo' derogare al possessore del requisito del merito.

ARTICOLO 26

(Servizi abitativi)

1. I servizi abitativi possono essere organizzati in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti un' agevole frequenza ai corsi di studio. 2. In caso di comprovata impossibilita' di soddisfare le richieste degli aventi diritto con strutture di cui abbia la disponibilita' l' ERSU puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati o attivare forme di sostegno monetario quali contributi per l' abbattimento dei canoni di locazione. 3. Presso i centri residenziali possono essere resi disponibili spazi per servizi collettivi quali biblioteche sale per riunioni per ricreazione ed eventualmente per refezione. 4. L' utilizzo delle strutture abitative e' disciplinato da apposito regolamento che deve di norma tener conto del calendario accademico. 5. Alle strutture abitative o agli altri benefici analoghi si accede mediante pubblico concorso salvo diverse modalita' stabilite dal Consiglio di amministrazione per l' attuazione di programmi di mobilita' studentesca di cui all' articolo 23 comma 1. 6. Il Consiglio di amministrazione dell' ERSU determina le modalita' di svolgimento del concorso riservando una quota di alloggi a favore dei portatori di handicap. 7. Per fare fronte alle esigenze di edilizia abitativa universitaria la Regione nell' esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall' articolo 4 della legge 5 agosto 1978 n. 457 predispone gli interventi pluriennali per l' edilizia residenziale universitaria di cui all' articolo 18 comma 1 della legge n. 390/ 1991.

ARTICOLO 27

(Servizi di mensa)

1. Il servizio di mensa puo' essere gestito direttamente dall' ERSU oppure da soggetti terzi mediante appalto o convenzione garantendo comunque idonee forme di controllo anche da parte degli utenti sulla qualita' del servizio stesso. 2. La partecipazione alle spese da parte degli utenti e' determinata dal Consiglio di amministrazione ai sensi del comma 2 dell' articolo 25. 3. Alle mense universitarie possono accedere gli studenti di altre universita' italiane previ accordi con gli enti gestori di altre regioni nonche' gli studenti della scuola secondaria di secondo grado ed artistica della Liguria alle condizioni stabilite dall' ERSU e dal Comune dove ha sede la scuola. 4. Possono altresì accedere alle mense universitarie gli studenti stranieri ospiti dell' Ateneo nell' ambito di programmi internazionali di mobilita'. 5. Puo' altresì fruire del servizio il personale docente e non docente compresi i docenti stranieri ospiti dell' Ateneo e il personale dipendente dell' ERSU con recupero totale del costo da parte dell' Ente.

ARTICOLO 28

(Borse di studio)

1. L' ERSU istituisce borse di studio annuali da attribuire per concorso a favore di studenti che pur in possesso dei requisiti reddituali minimi di legge non fruiscono di altre borse di studio attribuite per pubblico concorso ai sensi dell' articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/ 1980 e dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162. Istituisce altresì borse di studio a favore di studenti portatori di handicap da erogarsi in deroga alle presenti

disposizioni. 2. Le modalita' di erogazione e l' ammontare delle borse di studio sono stabilite dal Consiglio di amministrazione dell' ERSU sulla base delle indicazioni del programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario e nel rispetto dei requisiti minimi prescritti ai sensi dell' articolo 4 dalla legge 390/ 1991 e degli stanziamenti annuali di bilancio.

ARTICOLO 29

(Prestiti d' onore)

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell' articolo 4 comma 1 della legge 390/ 1991 sono concessi prestiti d' onore sulla base di convenzioni tra l' ERSU e aziende ed istituti di credito che prevedono tra l' altro forme di garanzia a carico dell' ERSU secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione. 2. Le modalita' di restituzione sono stabilite all' atto della concessione nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 16 della legge 390/ 1991.

ARTICOLO 30

(Facilitazioni di trasporto)

1. L' ERSU concede agli studenti universitari che siano in possesso dei necessari requisiti di reddito e di merito o agli studenti portatori di handicap e ad eventuali accompagnatori particolari agevolazioni di viaggio che integrino ulteriormente i benefici della tariffa preferenziale gia' prevista per la generalita' degli studenti dalle norme statali e regionali relative ai trasporti urbani ed interurbani. 2. L' entita' e le modalita' di erogazione delle provvidenze sono regolate da apposito bando di concorso.

ARTICOLO 31

(Attivita' culturali e ricreative)

1. L' ERSU promuove in convenzione con l' Universita' e in collaborazione con Regione enti locali e organizzazioni del settore iniziative culturali e ricreative per gli studenti universitari. 2. In particolare partecipa all' attuazione di iniziative culturali promosse dagli studenti favorisce la creazione di posti di ritrovo dotati di attrezzature per la ricreazione e l' informazione appoggia forme di turismo culturale quali viaggi e soggiorni in Italia e all' estero.

ARTICOLO 32

(Attivita' sportiva)

1. L' ERSU collabora con il Comitato di cui alla legge 28 giugno 1977 n. 394 (Potenziamento dell' attivita' sportiva universitaria) per attuare le iniziative promosse dallo stesso al fine di assicurare la partecipazione degli studenti universitari alle attivita' sportive.

ARTICOLO 33

(Attività di informazione e orientamento al lavoro)

1. L'attività di informazione e orientamento al lavoro ha la funzione di indirizzare gli studenti alla situazione occupazionale e agli sbocchi professionali fornendo agli studenti tutte le notizie e le informazioni necessarie. 2. Il servizio è svolto dall'ERSU in collaborazione o in convenzione con l'Università degli studi di Genova anche nelle sedi decentrate e di avvale dei dati e delle informazioni fornite dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui alla legge regionale 28 marzo 1984 n. 20 tenuto conto di quanto previsto dal programma regionale di sviluppo.

ARTICOLO 34

(Sanzioni)

1. Chiunque al fine di fruire degli interventi previsti dalla presente legge faccia uso di dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti e' soggetto alla revoca del beneficio o del servizio e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi ed e' comunque soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. 2. Ai fini della verifica del reddito l'ERSU si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7 comma 7 della legge 30 novembre 1973 n° 766 (Misure urgenti per l'Università).

ARTICOLO 35

(Pubblicità)

1. L'ERSU annualmente rende noto l'elenco completo di tutti i beneficiari degli interventi di cui al presente titolo mediante affissione presso la sede dell'ERSU stesso e presso la sede delle facoltà alla quale sono iscritti gli studenti.

ARTICOLO 36

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 1

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) 25 novembre 1983 n. 43;

ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 2

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

b) 8 maggio 1985 n. 37;

ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 3

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

c) 27 novembre 1986 n. 31;

ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 4

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

d) 29 giugno 1987 n. 21.

ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 5

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

2. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 4 della legge n. 390/ 1991 e comunque in prima applicazione qualora il decreto predetto non venga emanato entro il 31 gennaio antecedente all' anno accademico successivo continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 28 29 e 30 della legge regionale 25 novembre 1983 n. 43 e successive modificazioni.

ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 6

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

OMISSIS

3. E' abrogato l' articolo 29 della legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35.

ARTICOLO 37

(Norma transitoria)

1. Lo statuto e i regolamenti dell' ERSU devono essere adeguati alle disposizioni previste dalla presente legge entro centoventi giorni dall' entrata in vigore della legge stessa. 2. Gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per l' ordinaria amministrazione fino all' insediamento del nuovo Consiglio. 3. In sede di prima applicazione della presente legge ed in caso di anticipata cessazione dei singoli incarichi i componenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 8 possono essere designati dal Consiglio di amministrazione dell' Universita' degli studi di Genova nell' ambito dei docenti e degli studenti e rimangono in carica fino alla prima elezione utile.

ARTICOLO 38

(Norma finanziaria)

ARTICOLO 38 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante i seguenti capitoli

di bilancio regionale:

ARTICOLO 38 SUBARTICOLO 2

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante i seguenti capitoli di bilancio regionale: a) stato di previsione dell' entrata:

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 38 SUBARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante i seguenti capitoli di bilancio regionale: a) stato di previsione dell' entrata: - cap. 0125 " Tasse di abilitazione all' esercizio professionale previste dal primo comma dell' articolo 190 del TU approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592".

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 38 SUBARTICOLO 4

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante i seguenti capitoli di bilancio regionale: a) stato di previsione dell' entrata:

OMISSIS

- cap. 0130 " Quota pari al 15 per cento delle tasse universitarie di cui all' articolo 2 e contributo suppletivo di cui all' articolo 4 della legge 8 dicembre 1951 n. 1551";

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 38 SUBARTICOLO 5

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante i seguenti capitoli di bilancio regionale:

OMISSIS

b) stato di previsione della spesa:

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 38 SUBARTICOLO 6

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante i seguenti capitoli di bilancio regionale:

OMISSIS

b) stato di previsione della spesa: - cap. 5684 " Erogazione all' Ente regionale per il diritto allo studio universitario - ERSU delle somme provenienti da tasse e contributi";

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 38 SUBARTICOLO 7

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante i seguenti capitoli

di bilancio regionale:

OMISSIS

b) stato di previsione della spesa:

OMISSIS

- cap. 5685 " Contributo all' Ente regionale per il diritto allo studio universitario - ERSU per il finanziamento delle attivita' in materia di diritto allo studio universitario". 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 38 SUBARTICOLO 8

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 3 febbraio 1994

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1994

___Num:0006

___Boll__Uff__Num:05

___Boll__Uff__Anno:1994